



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, LI GOTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2012

Agevolazioni a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale affidatarie di beni confiscati alla criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. - Molte fondazioni ONLUS, cui le regioni hanno riconosciuto personalità giuridica di diritto privato, comprese quelle che perseguono le finalità di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York in data 20 novembre 1989, pur non producendo beni e servizi sul mercato in concorrenza e non disponendo di entrate autonome in quanto svolgono attività di interesse collettivo, sociale e generale in strutture costituite da beni immobili non di proprietà ma ricevuti in assegnazione ed uso a seguito di confisca alla criminalità organizzata, sono state ripetutamente oggetto di richieste di pagamento, da parte degli agenti della riscossione, di somme a titolo di tributo locale, tassa o tariffa, riferibili all'uso o alla disponibilità di detti beni immobili. Ne è nato un contenzioso paradossale, in parte dovuto al fatto che la normativa sulle ONLUS consente ai comuni di disporre esenzioni aggiuntive a quelle previste dalla sezione seconda del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Molti comuni, tuttavia, non si sono avvalsi di tale possibilità, pur essendo esigue, nel complesso, le somme da essi rivendicate ma assai onerose per le organizzazioni

non lucrative che dovrebbero procedere ai relativi esborsi. Introducendo un comma finale all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, al fine di coordinare la normativa di risulta, un apposito comma *1-bis* nell'articolo 21 del citato decreto-legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a tali enti, che altrimenti non avrebbero mezzi per provvedervi, il disegno di legge in esame consente di non essere soggetti passivi di canoni, tasse e tariffe per l'uso di beni e servizi pubblici connessi all'uso dei beni confiscati assegnati, essendo essi destinati a soddisfare finalità collettive sul territorio. Gli oneri, relativi ai medesimi immobili, per energia, gas e telecomunicazioni, sono conseguentemente posti a carico del Fondo unico giustizia, a valere sulle somme confiscate alle mafie o ricavate dalla vendita dei beni confiscati. La norma non costituirebbe aiuto di Stato o discriminazione concorrenziale trattandosi di enti che svolgono attività non poste sul mercato di formazione e recupero sociale di minori, evitando di disincentivare una preziosa azione sociale e culturale da essi svolta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Ferme restando le agevolazioni e le esenzioni di cui alla sezione seconda del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano ricevuto in godimento, a qualsiasi titolo, per il perseguimento di finalità di assistenza e beneficenza e degli obiettivi di interesse collettivo e sociale, beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del comma 3 non sono soggetti, per l'uso e i servizi connessi a tali immobili, a canoni, tasse e tariffe, ivi comprese le tariffe di cui all'articolo 117 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e agli articoli 154 e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I relativi oneri, nonché quelli per l'uso e consumo di energia elettrica, gas e mezzi di telefonia e telecomunicazione sono posti a carico del Fondo unico giustizia, a valere sulle somme di cui al comma 1 e quelle ricavate dalla vendita di cui al comma 5».

Art. 2.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In ogni caso, gli oneri per il pagamento dei tributi locali pregressi dovuti dalle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale per i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da essere ricevuto in godimento, per il perseguimento di finalità di assistenza e beneficenza e degli obiettivi di interesse collettivo e sociale, sono posti a carico del Fondo unico giustizia, a valere sulle somme di cui ai commi 1 e 5 del medesimo articolo 48 del citato codice di cui al decreto-legislativo n. 159 del 2011».